

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 10

Adunanza 6 marzo 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONTANARO - VARIANTE PARZIALE
AL P.R.G. DELIBERAZIONE C.C. N. 61 DEL 20/12/2000 -
PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 150 - 43681/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Montanaro:

- è dotato di PRG approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 25-12005 del 30/12/1991;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 61 del 20/12/2000 il Progetto Preliminare di una Variante parziale al PRG, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. e i.;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 22/01/2001, pervenuti al Servizio Urbanistica in data 25/01/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRG vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 61/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati;

Rilevato che la variante prevede le seguenti modifiche normative e cartografiche:

- a) viene individuata nella cartografia del PRG un'area per ecostazione e discarica di inerti; si introduce, all'art. 28 delle N.T.A. ("Aree destinate ad attrezzature pubbliche"), un capoverso che fa salva la facoltà da parte del Comune di richiedere, al fine di garantire un corretto inserimento della struttura nell'ambiente circostante, modifiche ai progetti presentati;
- b) localizzazione cartografica di una cava di prestito per la realizzazione della nuova linea ferroviaria "Alta Capacità" TO-MI;
- c) si individua in cartografia un'area per un pozzo idropotabile con relativa fascia di rispetto di 200 metri;
- d) vengono inserite in cartografia due aree per servizi, una destinata ad ospitare una casa di riposo per anziani, localizzata a ridosso del tratto già realizzato della variante alla S.P. n. 82, l'altra a parcheggio. L'incremento di aree per servizi relativo a tali previsioni viene compensato dal cambio di destinazione urbanistica di una serie di aree, che passano da servizi ad aree agricole;
- e) viene ampliata l'esistente zona produttiva D2 per una superficie pari a 12.850 mq. Tale valore, si afferma nella Relazione illustrativa, è inferiore al limite del 6% della superficie territoriale complessivamente destinata ad attività produttive dal PRG, stabilito dall'art. 17 L. R. 56/77 e s.m.i. per le varianti parziali;
- f) attraverso modifiche cartografiche e normative, viene adeguato il PRG al Piano Stralcio delle Fascie Fluviali (PSFF), approvato con D.P.C.M. in data 24/07/'98 e al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po in data 11/05/'99;
- g) viene individuato in cartografia, sulla base di uno studio di regimazione dei canali minori e delle rogge intercomunali del Chivassese, uno scolmatore di difesa idrogeologica a cui viene attribuita una fascia di rispetto di 25 metri per lato;
- h) vengono apportate varie modifiche e/o integrazioni alle N.T.A.:
 - all'interno dell'art. 19 - Area residenziale di risanamento e ristrutturazione (Br), si aggiunge, ai tipi di intervento ammessi, quello di ristrutturazione urbanistica. Tale tipo di intervento è subordinato a Strumento Urbanistico Esecutivo;
 - vengono integrati gli artt. 19 e 20, introducendo prescrizioni più dettagliate circa le modalità per la modificazione della destinazione d'uso coerentemente alle indicazioni di Piano (che prevedono la residenza) di due aree artigianali (De1 e De2) poste in zona impropria;
 - all'art. 28 - Aree destinate ad attrezzature pubbliche, si introduce un capoverso che subordina l'attuazione delle opere, qualora comprese in settori geologici di II classe ("zone mediamente stabili"), a indagini geologiche e geognostiche;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come

modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 09/03/2001;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 21/02/2001;

Evidenziato che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni in ordine: al contenuto strutturale della variante, nella parte in cui recepisce il P.S.F.F. e il P.A.I. e nella parte in cui individua un canale scolmatore di difesa idrogeologica, il cui inserimento risulta peraltro prematuro; alla scelta localizzativa della casa di riposo per anziani e alla presenza di un innesto a "T" sulla S.P. 82; alla mancanza della relazione geologico-tecnica relativamente alle nuove previsioni localizzative; alla carenza di contenuti di forma come da indirizzi regionali in tema di atti relativi alla redazione e approvazione di strumenti urbanistici (Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE);

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G. del Comune di Montanaro, adottato con deliberazione del C.C. n. 61 del 20/12/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Montanaro la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso